



# Comune di Livigno

## Provincia di Sondrio

### Servizio Sicurezza

ORDINANZA N. 30 del 27/05/2019

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI DETERMINATE CATEGORIE DI VEICOLI E LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2019.**

### IL SINDACO

**Considerato** che tutti gli anni, durante la stagione estiva, specialmente nelle giornate di sabato e domenica dei mesi di luglio, agosto e settembre, la località turistica di Livigno (SO) è interessata da un notevole afflusso di veicoli e di persone che vi trascorrono le vacanze o che vi si recano in giornata per effettuare acquisti, per cui la circolazione stradale nel territorio comunale risulta estremamente difficoltosa per la formazione di code ed intasamenti;

**Che** nel medesimo periodo si riscontra un grosso movimento di autocarri e veicoli adibiti al trasporto di merci impegnati nel settore edilizio, trasporto inerti, consegne di merce, ecc. per cui la circolazione veicolare, già congestionata dal normale traffico veicolare viene resa ancora più difficoltosa da tali veicoli, che si fermano o intralciano la circolazione per effettuare le proprie incombenze.

**Che**, oltretutto, la presenza di autocarri rende difficoltoso anche il normale passeggio da parte dei pedoni, considerate anche le emissioni inquinanti dei medesimi veicoli.

**Visto** il Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni al transito e/o sosta per i veicoli nella Zona a Traffico Limitato, approvato con Delibera Giunta Comunale nr. 171 del 14 novembre 2018 ed aggiornato con Delibera della Giunta Comunale nr. 39 del 03 aprile 2019, con riferimento particolare all'art. 7/A, relativo all'ingresso e transito dei veicoli adibiti a trasporto merci;

**Vista** l'Ordinanza del Responsabile del Servizio Sicurezza nr. 6/2019 del 24 gennaio 2019, inerente "*Modifiche della disciplina concernente la circolazione nella Zona a Traffico Limitato, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi, ai sensi dell'art. 17, comma 133 Bis, della Legge 127 del 15 Maggio 1997. Attivazione rilevamento elettronico dell'accesso alla Z.T.L.*";

**Considerato** che, in previsione dell'imminente stagione estiva, si rende ancora necessario, al fine di ridurre il più possibile i disagi per l'utenza turistica soggiornante e circolante nel centro cittadino, dovuti alla continua circolazione di autocarri, pale gommate, autobetoniere di imprese edili e di movimento terra operanti in cantieri ubicati all'interno della suddetta Zona a Traffico Limitato, regolamentare in senso più restrittivo la circolazione di tali veicoli, riducendola a determinate ore della giornata;

**Che** altresì si rende necessario, al fine di tutelare la quiete di coloro che scelgono Livigno (SO) quale sede di vacanza e relax, limitare in determinate fasce orarie l'uso di mezzi meccanici (*compressori edili, martelli pneumatici, macchine operatrici ecc.*) ubicati nei vari cantieri di Livigno;

**Considerato** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità delle persone;

**Sentito** il parere della Giunta Comunale e del Comandante la Polizia Locale;

**Visti** l'art. 50 del D. L.vo 267/2000 (Testo Unico delle Autonomie Locali), il vigente Statuto Comunale, ed il D. L.vo 285/92 (Nuovo Codice della Strada):

## ORDINA

**Per i motivi in premessa esposti, su tutto il territorio comunale:**

- 1. nei giorni di sabato: 06 – 13 – 20 - 27 luglio 2019; 03 – 10 – 17 – 24 - 31 agosto 2019 e 07 settembre 2019, dalla ore 00.00 alle ore 24.00 è vietato:**
  - **la circolazione dei veicoli con massa totale superiore a 3.5 t. di imprese edili ed artigiane** (*autobetoniere, autocarri con massa superiore a 3,5 t., macchine operatrici e per movimento terra, pale meccaniche e rulli compressori*) e dei **fornitori di materiali edili, idraulici, di falegnameria, parti meccaniche** e quant'altro non compreso nella semplice fornitura di merci destinate ad esercizi commerciali, alberghi e pubblici esercizi per la loro esclusiva conduzione, ad esclusione dei veicoli per la fornitura – trasporto di materiale edile, ai cantieri di interesse pubblico;
  - **all'interno del centro abitato, l'uso di apparati e mezzi meccanici rumorosi in cantiere** (*compressori, martelli pneumatici, macchine operatrici per lavori di scavi – movimentazione terra e similari, ecc....*), ad esclusione delle aree dove sono ubicate le attività (*silos*), per la produzione di materiale edile;
- 2. dal giorno sabato 10 agosto 2019 al giorno sabato 24 agosto 2019, all'interno della delimitazione della Zona a Traffico Limitato, è vietata la circolazione delle seguenti categorie di veicoli:**
  - autocarri con massa totale superiore a 3.5 t. di imprese edili ed artigiane e dei fornitori di materiali edili, idraulici, di falegnameria, parti meccaniche e quant'altro non compreso nella semplice fornitura di merci destinate ad esercizi commerciali, alberghi e pubblici esercizi per la loro esclusiva conduzione;
  - autobetoniere, autocarri ad uso speciale con massa totale superiore a 3.5 t., macchine operatrici e per movimento terra, pale meccaniche, rulli compressori;
- 3. dal giorno sabato 10 agosto 2019 al giorno sabato 24 agosto 2019, su tutto il territorio comunale, è vietato:**
  - **la circolazione dei veicoli o di complessi di veicoli adibiti al trasporto di merci aventi massa massima superiore a 3.5 t. dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali, con esclusione della fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 10.30 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00;**
  - **la circolazione dei veicoli con massa totale superiore a 3.5 t. dalle ore 00.00 alle ore 24.00, di imprese edili ed artigiane** (*autobetoniere, autocarri con massa superiore a 3,5 t., macchine operatrici e per movimento terra, pale meccaniche e rulli compressori*) e dei **fornitori di materiali edili, idraulici, di falegnameria, parti meccaniche** e quant'altro non compreso nella semplice fornitura di merci destinate ad esercizi commerciali, alberghi e pubblici esercizi per la loro esclusiva conduzione, ad esclusione dei veicoli per la fornitura – trasporto di materiale edile, ai cantieri di interesse pubblico;
- 4. dal giorno lunedì 08 luglio 2019 al giorno venerdì 06 settembre 2019, su tutto il territorio comunale, l'uso di apparati e mezzi meccanici rumorosi in cantiere** (*compressori, martelli pneumatici, macchine operatrici per lavori di scavi – movimentazione terra e similari, ecc....*) è **ammesso solamente nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00 nei soli giorni feriali dal Lunedì a Venerdì, Sabato, Domenica e Festivi esclusi.**  
Per i cantieri stradali che interessano la viabilità pubblica, è ammesso nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 07.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00, nei soli giorni feriali.

Il divieto di cui ai punti **1) 2) e 3)**, non trova applicazione per i veicoli di seguito elencati anche se circolano scarichi:

- Adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (*Vigili del Fuoco, Protezione Civile ecc...*);
- Adibiti al trasporto di carburante o combustibili liquidi - biomasse o gassosi e biomasse, destinati alla distribuzione o al consumo;
- Militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di Polizia dello Stato e Locale;
- Utilizzati dagli Enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- Titolari di appalto di servizio di nettezza urbana e smaltimento rifiuti;
- Giornali, quotidiani e periodici;
- Prodotti per uso medico;
- Per trasporto di attrezzature occorrenti per manifestazioni sportive o folkloristiche, purché provvisti di apposita autorizzazione preventivamente rilasciata dal Comando Polizia Locale;
- Veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta necessità ed urgenza purché provvisti di apposita autorizzazione preventivamente rilasciata dal Comando Polizia Locale;
- Veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari, sia deperibili che conservate, nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 12.00.

**Per le violazioni ai disposti dei punti 1) 2) e 3)** del presente dispositivo, sono applicate le sanzioni previste dall'Art. 7 del D.L.vo 285/92.- I veicoli sorpresi a circolare e sanzionati dovranno sospendere immediatamente le operazioni in corso e rientrare immediatamente al proprio luogo di partenza, l'inottemperanza comporterà l'applicazione, a carico del conducente, dell'art. 650 c.p..

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, il mancato rispetto del punto **4)**, della presente Ordinanza, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, è ammesso, per ogni singola violazione accertata, al pagamento in misura ridotta dell'importo di **€ 150,00 (centocinquanta)**, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata, ovvero dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981;

L'inosservanza dei limiti e divieti, che verranno resi noti a mezzo di idonea segnaletica posta all'ingresso del centro abitato a cura del L'Ufficio Tecnico Comunale, sezione LL.PP. e G. & M. e sarà sanzionata a norma del vigente Codice della Strada.

Tutte le Forze di Polizia dello Stato e Locale operanti in loco e deputate all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale ai sensi art. 11 e 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricate della esecuzione della presente e del relativo controllo sulla circolazione stradale.

## A V V E R T E

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo al Prefetto di Sondrio (SO) entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

Il pagamento della sanzione amministrativa di cui al punto **4)** della presente Ordinanza, potrà essere effettuato direttamente nelle mani degli Agenti accertatori o mediante versamento dell'importo dovuto presso il Comando Polizia Locale di Livigno (SO) in Via Borch nr. 108, oppure tramite versamento **C.C.P. nr. 11415239** intestato al suddetto Ufficio citando gli estremi del verbale, oppure tramite bonifico sulla – BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Agenzia di Livigno (SO) conto corrente **000003000X40** – ABI **05696** CAB **52200** CIN U - IBAN **IT08U0569652200000003000X40** – BIC/SWIFT – **POSOIT22** intestato al Comune di Livigno (Sondrio).

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine previsto, si ricorrerà alla riscossione coattiva di cui all'art. 27 della Legge 24.11.1981 nr. 689.

L'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento è totalmente a carico del trasgressore.

Entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

Il Responsabile del Servizio ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive, mediante Ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare, fino a un massimo di € 500,00, oppure adotterà provvedimento di archiviazione che dovrà essere trasmesso al Comando accertatore.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario d'ufficio.

Ai sensi degli artt. 3 comma quarto e 5 comma terzo della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Livigno (SO), Cristoforo Domiziano FRANZINI.

<b>DISPONE</b>
----------------

Copia della presente sarà inoltrata a: Prefettura di Sondrio, Questura di Sondrio, Stazione Carabinieri Livigno (SO) - Ufficio Tecnico Comunale – Albo – A.P.T.M., Telemonteneve, Ditte Edili, per quanto di competenza;

Di dare avviso alla popolazione a mezzo stampa, radio, televisione e con ogni altro mezzo idoneo alla diffusione della presente ordinanza.

Che il presente provvedimento venga inviato per conoscenza e per quanto di competenza agli Enti ed Autorità interessate al medesimo, a cura del Comando di Polizia Locale di Livigno (SO).

*Dalla Casa Comunale, addì 27 maggio 2019*

Il Sindaco  
Damiano Bormolini / INFOCERT SPA